



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

DI AVELLINO

SEZIONE 3

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	MARENGHI	ENZO MARIA	Presidente
<input type="checkbox"/>	DE SIMONE	GIOVANNI BATTISTA	Relatore
<input type="checkbox"/>	DE GRUTTOLA	GIOVANNI	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			



ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 549/14
depositato il 15/05/2014

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TFK030302897/2013 IRES-ALTRO 2010
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TFK030302897/2013 IVA-ALTRO 2010
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TFK030302897/2013 IRAP 2010
contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI AVELLINO

proposto dal ricorrente:
PRESSWOOD SRL
VIA SCACCANI 83012 CERVINARA AV

difeso da:
CASTELLANO VINCENZO
VIAFONTANA ANGELICA, 1 83031 ARIANO IRPINO AV

SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° 549/14

UDIENZA DEL

21/11/2014

ore 11:00

SENTENZA

N°

524/3/15

PRONUNCIATA IL:

21-11-14

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

22-06-15

Il Segretario

IL SEGRETARIO DELLA SEZIONE

Ennio Gerardo Albano

Svolgimento del processo

Fatto.

Con ricorsi del 15.05.2014, il ricorrente impugnava l'atto sopra indicato e ne chiedeva l'annullamento vintè le spese.

Eccepiva preliminarmente la nullità dell'atto in difetto dei presupposti di cui all'art. 39 dpr 600/73 degli. Lamentava inoltre il difetto di motivazione e relativamente a ciascun rilievo dell'avv. di acc., forniva documentazione ed argomentava in merito.

Con controdeduzioni del 16.09.14 si costituiva la resistente A.F. che eccepiva la assoluta infondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto.

Il ricorrente produceva memoria illustrativa in data 6.11.2014. Regolarmente radicatosi il contraddittorio, all'udienza del 21.11.14 il ricorso veniva trattenuto in decisione, già concessa la sospensione ex art. 47 d.lgs.vo 546/92 con ordinanza n. 906/03/14 del 6.06.14.

Diritto

Sull'eccezione preliminare si rileva come dalle indicazioni provenienti dall'atto impugnato e prima ancora dal pvc, non sussisterebbero quegli indizi o presunzioni, gravi precisi e concordanti, tali da legittimare il ricorso all'accertamento induttivo. Tanto si collega e raccorda con il difetto di motivazione non solo dell'atto oggetto di impugnazione dove non è dato rilevare concretamente alcuna ragione giustificatrice della cennata scelta operativa, fin da dalla redazione del pvc. Tanto può ritenersi assorbente rispetto ad ogni altra censura nel merito sollevata in ricorso. Va precisato che tutta la documentazione agli atti risulta, in difetto di diverse indicazioni, prodotta solo in sede contenziosa e non messa a disposizione dell'A.E. in sede di constatazione prima e contraddittorio poi. Ai fini della decisione la stessa, attesa la irrituale produzione, non assume carattere probatorio pur tuttavia può costituire un indicatore della fondatezza dei motivi. E tanto soprattutto in

relazione alle richieste subordinate del ricorrente tendenti ad ottenere la declaratoria di compensazione ex art 110 TUIR, non considerata nell'atto impugnato. Quest'ultimo sotto tale profilo appare illegittimo ma, per le ragioni sopra richiamate, tardiva produzione documentale, la Commissione non può concretamente valutare e decidere.

Quanto al difetto di motivazione, oltre quanto già specificato, l'avviso risulta carente per non essere stato esplicitato alcun iter logico argomentativo né tantomeno i criteri di calcolo con riferimento alla norma in applicazione. La motivazione è dunque giuridicamente inesistente. Gli atti della A.F. devono, al pari di tutti gli altri atti della P.A., essere sorretti da adeguata ed esaustiva motivazione al fine di consentire al soggetto passivo l'esercizio del diritto di difesa costituzionalmente garantito ed al giudicante di poter compiere adeguata valutazione. Ne discende la nullità dell'atto impugnato.

Quanto al governo delle spese, la Commissione, in relazione alla fattispecie non particolarmente complessa ed al comportamento processuale tenuto dalle parti, ritiene che debbano essere compensate.

P.Q.M.

Annulla l'atto impugnato. Compensa le spese.

Avellino, lì 21.11.2014

IL GIUDICE ESTENSORE
Avv. GIOVANNI BATTISTA DE SIMONE

IL PRESIDENTE
PROF. AVV. ENZO MARIA MARENGHI

